66.0113. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis

(Rafforzamento degli organici del personale amministrativo del Ministero della giustizia)

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'amministrazione della giustizia e di consolidare i risultati conseguiti in materia di smaltimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari, la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, comparto Funzioni centrali, è incrementata, a decorrere dal 1° marzo 2027, di complessive 2.400 unità, di cui 2.000 nell'Area dei funzionari e 400 nell'Area degli assistenti del CCNL del comparto Funzioni centrali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° marzo 2027, un contingente di personale pari a 2.400 unità, di cui 2.000 nell'Area dei funzionari e 400 nell'Area degli assistenti, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici ovvero mediante procedure concorsuali pubbliche, anche su base distrettuale, anche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 8, della presente legge.

3. Il contingente di cui al comma 2 è ripartito tra gli uffici giudiziari e gli altri uffici centrali e periferici dell'amministrazione, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base delle scoperture di organico e dei carichi di lavoro rilevati, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

4. Per l'attuazione del presente articolo il Ministero della giustizia è autorizzato ad aggiornare conseguentemente il piano triennale dei fabbisogni di personale e la relativa dotazione organica.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, nel limite massimo di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dal contributo unificato di cui all'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché mediante una quota delle risorse disponibili sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia, alimentato dal medesimo gettito, nel rispetto delle destinazioni già previste dalla legislazione vigente.

***66.0114.** Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis

(Rafforzamento degli organici del personale amministrativo del Ministero della giustizia)

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'amministrazione della giustizia e di consolidare i risultati conseguiti in materia di smaltimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari, la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, comparto Funzioni centrali, è incrementata, a decorrere dal 1° marzo 2027, di complessive 2.400 unità, di cui 2.000 nell'Area dei funzionari e 400 nell'Area degli assistenti del CCNL del comparto Funzioni centrali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° marzo 2027, un contingente di personale pari a 2.400 unità, di cui 2.000 nell'Area dei funzionari e 400 nell'Area degli assistenti, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici ovvero mediante procedure concorsuali pubbliche, anche su base distrettuale, anche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 8, della presente legge.

3. Il contingente di cui al comma 2 è ripartito tra gli uffici giudiziari e gli altri uffici centrali e periferici dell'amministrazione, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base delle scoperture di organico e dei carichi di lavoro rilevati, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

4. Per l'attuazione del presente articolo il Ministero della giustizia è autorizzato ad aggiornare conseguentemente il piano triennale dei fabbisogni di personale e la relativa dotazione organica.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, nel limite massimo di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dal contributo unificato di cui all'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché mediante una quota delle risorse disponibili sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia, alimentato dal medesimo gettito, nel rispetto delle destinazioni già previste dalla legislazione vigente.

***66.0115.** De Palma.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis

(Stabilizzazione del personale a tempo determinato del Ministero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia a decorrere dal 1 gennaio 2027 è autorizzato a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, anche coloro i quali siano stati utilmente collocati